Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0063

Adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità normative dell'Unione europea - Relazione "Legiferare meglio" relativa agli anni 2023 e 2024

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2026 su adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità normative dell'Unione europea – Relazione "Legiferare meglio" relativa agli anni 2023 e 2024 (2025/2015(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità ivi sanciti,

– visto il protocollo n. 1 del TUE e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea[1],

– visto il protocollo n. 2 del TUE e del TFUE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità[2],

– visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016[3],

– vista la relazione annuale 2023 della Commissione, del 25 ottobre 2024, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali (COM(2024)0493),

– vista la relazione annuale 2024 della Commissione, dell'8 settembre 2025, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di

1 GU C 202 del 7.6.2016, pag. 203, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/pro_1/oj.
2 GU C 326 del 26.10.2012, pag. 206, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/pro_2/oj.
3 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali (COM(2025)0473),

– vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sull'adeguatezza, la sussidiarietà e la proporzionalità normative dell'Unione europea – relazione "Legiferare meglio" relativa agli anni 2017, 2018 e 2019[4],

– vista la sua risoluzione del 23 novembre 2023 sull'adeguatezza, la sussidiarietà e la proporzionalità normative dell'Unione europea – relazione "Legiferare meglio" relativa agli anni 2020, 2021 e 2022[5],

– vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2024 sull'applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali[6],

– vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2021 dal titolo "Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori" (COM(2021)0219),

– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2022 sul tema "Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori"[7],

– visto lo studio dal titolo "The 'one in, one out' principle" (Il principio "one in, one out"), pubblicato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali nell'ottobre 2023,

– viste tutte le precedenti comunicazioni della Commissione in merito alla necessità di una migliore regolamentazione al fine di conseguire migliori risultati a vantaggio dei cittadini dell'Unione europea,

– vista la relazione di Mario Draghi del 9 settembre 2024 dal titolo "The future of European competitiveness: A competitiveness strategy for Europe" (Il futuro della competitività europea – Una strategia di competitività per l'Europa) (relazione Draghi),

– vista la relazione di Enrico Letta del 17 aprile 2024 dal titolo "Much more than a market" (Molto più di un mercato) (relazione Letta),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione giuridica (A10-0020/2026),

A. considerando che, ai sensi dell'articolo 5 TUE, la delimitazione delle competenze dell'UE si fonda sul principio di attribuzione; che l'esercizio delle competenze dell'UE si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità; che, in virtù del principio di

4 GU C 81 del 18.2.2022, pag. 74.
5 GU C, C/2024/4228, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4228/oj.
6 GU C, C/2024/5714, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5714/oj.
7 GU C 47 del 7.2.2023, pag. 250.

attribuzione, l'UE agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti; che qualsiasi competenza non attribuita all'UE nei trattati appartiene agli Stati membri;

B. considerando che la legislazione dell'UE dovrebbe essere adeguata allo scopo, proporzionata, chiara e completa a beneficio effettivo dei cittadini e delle parti interessate; che una legiferazione migliore contribuisce a far sì che le politiche e le legislazione dell'UE siano orientate al futuro, tenendo conto dell'evoluzione più rapida delle tecnologie, della società e dell'ambiente; che, pertanto, sarà sempre più importante sostenere le proposte normative con valutazioni basate su dati concreti; che una legislazione di qualità dovrebbe essere vantaggiosa per tutti in quanto investimento a lungo termine nella prosperità comune delle nostre società e del nostro futuro;

C. considerando che il processo legislativo dell'UE è guidato dai valori e dagli obblighi del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, come sancito dall'articolo 2 TUE; che lo Stato di diritto garantisce che tutta l'azione dell'Unione, compresi i processi legislativi e regolamentari, si basi sulla legalità, sulla trasparenza e su un controllo giurisdizionale effettivo;

D. considerando che legiferare meglio è un obiettivo comune a tutte le istituzioni dell'UE e una responsabilità condivisa tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri e dovrebbe fondarsi sulla trasparenza, la proporzionalità, la responsabilità e la cooperazione tra le istituzioni, gli Stati membri, i cittadini e le parti interessate, nel pieno rispetto di tutti i valori europei fondamentali, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani;

E. considerando che nei suoi orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029, del 18 luglio 2024, la Presidente eletta ha dichiarato che "la legislazione futura deve essere semplificata e concepita tenendo conto delle piccole imprese e in uno spirito di sussidiarietà"; che ha altresì dichiarato che "legiferare meglio deve essere un compito comune che coinvolga tutte le istituzioni e copra l'intero iter legislativo";

F. considerando che la Commissione ha chiarito nelle sue diverse comunicazioni che per legiferare meglio è necessario garantire che il diritto e l'elaborazione delle politiche dell'UE si basino su dati concreti, coinvolgano i portatori di interessi, compresi i cittadini e le imprese, evitino di imporre oneri inutili e apportino benefici tangibili e sostenibili per i cittadini dell'UE;

G. considerando che i parlamenti nazionali sono i custodi naturali del principio di sussidiarietà e svolgono un ruolo cruciale nel garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità attraverso il

dialogo interparlamentare e il sistema di allarme preventivo, che consente ai parlamenti e/o alle camere nazionali di presentare un parere motivato qualora ritengano che una proposta legislativa non rispetti il principio di sussidiarietà;

H. considerando che, a norma dell'articolo 4 TUE, l'UE e gli Stati membri sono vincolati dal principio di leale cooperazione, in virtù del quale si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati; che ciò include il compito per gli Stati membri di adottare ogni misura atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o dagli atti dell'UE;

I. considerando che la competitività, l'innovazione e la crescita delle imprese dell'UE non dovrebbero essere inutilmente ostacolate da oneri normativi eccessivi, che causerebbero una fuga di investimenti e posti di lavoro al di fuori dell'UE, con effetti particolarmente negativi sulle piccole e medie imprese (PMI); che la prevedibilità e la certezza giuridiche sono essenziali per il funzionamento del mercato unico; che il mercato unico si trova tuttora ad affrontare ostacoli e frammentazione;

J. considerando che un'attuazione trasparente, precisa e uniforme della legislazione dell'UE è fondamentale per rafforzare la fiducia dei cittadini nell'UE, evitando nel contempo di creare oneri superflui e costi aggiuntivi per tutti, compresi le imprese e i consumatori; che, a norma dell'articolo 197 TFUE, un'attuazione effettiva deve essere considerata una questione di interesse comune per gli Stati membri; che gli Stati membri dovrebbero evitare di aggiungere inutili oneri amministrativi o di conformità aggiuntivi in sede di recepimento della legislazione dell'UE;

K. considerando che nel 2021 la Commissione ha introdotto l'approccio "one in, one out" con l'intenzione di compensare i nuovi oneri derivanti dalle proposte legislative della Commissione rimuovendo gli oneri preesistenti nello stesso settore; che tale concetto, nella sua forma attuale, non costituisce uno strumento per legiferare meglio, in particolare perché non tiene conto della qualità della legislazione, che non può essere ridotta esclusivamente a obiettivi quantitativi di riduzione degli oneri e dei costi, e non preveda una valutazione dei suoi possibili effetti sugli obiettivi normativi attuali dell'UE;

L. considerando che l'approccio "one in, one out" non dovrebbe essere inteso come un obiettivo numerico per gli atti legislativi, ma piuttosto come un meccanismo basato sui costi volto a conseguire una riduzione netta tangibile dei costi normativi e a migliorare il funzionamento del mercato e della società dell'UE; che l'attenzione deve continuare a concentrarsi sui costi amministrativi, di conformità e di attuazione totali imposti alle imprese, garantendo che qualsiasi nuovo obbligo sia compensato; che, a tale riguardo,

l'attuale approccio "one in, one out" è inadeguato; che è opportuno definire un approccio generale più ambizioso;

M. considerando che i recenti progressi dell'intelligenza artificiale (IA) stanno trasformando il modo in cui il diritto dell'UE può essere valutato e applicato, passando da sistemi esperti limitati e basati sulla conoscenza a modelli di apprendimento automatico predittivi e generativi; che tali tecnologie aprono nuove possibilità e nuove sfide nel corso di tutto l'iter legislativo, anche durante l'analisi precedente all'adozione, la previsione dell'impatto, l'elaborazione legislativa, la consultazione pubblica e, in particolare, durante il monitoraggio successivo all'adozione, offrendo in tal modo opportunità significative per migliorare la tempestività, la precisione e la profondità del processo legislativo dell'UE, se trattate con la dovuta diligenza e nel rispetto dei diritti fondamentali;

N. considerando che un processo legislativo migliore deve mirare a realizzare le ambizioni politiche dell'UE, in particolare i suoi obiettivi a lungo termine; che le valutazioni d'impatto ex ante ed ex post, anche per quanto riguarda gli effetti sociali, economici e ambientali, e le consultazioni pubbliche sono strumenti essenziali per un processo legislativo ben informato, migliore, efficiente, responsabile e trasparente; che il comitato per il controllo normativo è tenuto a valutare la qualità delle valutazioni d'impatto e dei controlli dell'adeguatezza, nonché delle principali valutazioni a sostegno delle decisioni politiche;

Sussidiarietà e proporzionalità

1. ricorda che, in virtù dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 TUE, l'UE ha l'obbligo di legiferare solo laddove e nella misura in cui ciò sia necessario; ricorda che l'obiettivo di tale obbligo è di legiferare il più vicino possibile ai cittadini dell'UE;

2. ricorda che il compito di legiferare meglio si basa sull'equilibrio interistituzionale tra i colegislatori e su un impegno comune a favore di una cooperazione leale e trasparente durante l'intero ciclo legislativo; osserva che deve riflettersi nella definizione o nella revisione delle priorità pluriennali e nella dichiarazione comune sulle priorità interistituzionali annuali; ricorda che qualsiasi intenzione della Commissione di ritirare gli atti legislativi in sospeso annunciata nei suoi programmi di lavoro annuali deve essere debitamente motivata e circostanziata e permettere un'adeguata consultazione dei colegislatori dell'UE;

3. rammenta che il ricorso a basi giuridiche diverse dalla procedura legislativa ordinaria si svolge scrupolosamente nel quadro dei trattati; mette in guardia contro qualsiasi ricorso a procedure legislative specificamente previste per le situazioni di emergenza

sulla base dell'articolo 122 TFUE, al di là di situazioni specifiche che richiedono reazioni rapide a crisi in corso;

4. ricorda che le analisi, le valutazioni d'impatto e le consultazioni dei portatori di interessi sono pilastri fondamentali di un processo normativo efficiente, responsabile e democratico;

5. osserva che nel 2023 i parlamenti nazionali hanno presentato 22 pareri motivati, un terzo in meno rispetto al 2022, in linea con la tendenza al ribasso nel lungo periodo del numero di pareri motivati; osserva che si è registrata anche una crescita della partecipazione dei parlamenti nazionali al dialogo politico più ampio con la Commissione, con un aumento di oltre il 10 % rispetto al 2022;

6. osserva che i parlamenti nazionali hanno presentato solo 577 controlli di sussidiarietà e pareri motivati, 3 803 contributi, tre "cartellini gialli" e nessun "cartellino arancione" dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009;

7. osserva che, oltre al meccanismo di controllo della sussidiarietà istituito dal protocollo n. 2, la Commissione ha avviato un dialogo politico nel 2006, attraverso il quale sono stati presentati 402 pareri nel 2023; osserva inoltre che, in tali pareri, i parlamenti nazionali si sono concentrati sul programma di lavoro della Commissione per il 2023;

8. osserva che il 2024 ha segnato 15 anni dall'entrata in vigore e applicazione del trattato di Lisbona, che ha introdotto livelli più elevati di controllo parlamentare e di responsabilità democratica nell'UE, in particolare attraverso i principi di sussidiarietà e proporzionalità;

9. osserva che il 2024 è stato anche un anno di transizione tra due mandati della Commissione, periodo durante il quale l'intensità del controllo parlamentare nazionale generalmente diminuisce; osserva che ciò è avvenuto anche nel 2024, anno nel corso del quale i parlamenti nazionali hanno presentato 252 pareri, di cui 14 erano pareri motivati; osserva che, sebbene si tratti di una diminuzione considerevole rispetto al 2023, non è inusuale per un anno di transizione e ha rappresentato una diminuzione più modesta rispetto all'anno di transizione precedente, il 2019;

10. accoglie con favore il fatto che nel 2024 la Commissione abbia notevolmente migliorato il modo in cui i pareri dei parlamenti nazionali e le sue risposte a tali pareri, sono resi pubblici, lanciando una nuova banca dati online con una serie di possibilità di filtraggio; accoglie inoltre con favore il fatto che tale miglioramento si applichi anche ai pareri e alle risposte raccolti a partire dal 2014;

11. chiede un coinvolgimento più tempestivo, strutturato e significativo dei parlamenti nazionali nel ciclo di elaborazione delle politiche

dell'UE, anche durante le fasi di consultazione e di definizione dell'agenda, e non solo dopo che la Commissione ha adottato una proposta; sottolinea che concedere ai parlamenti nazionali un accesso tempestivo ai progetti di iniziative, alle analisi di fondo e al materiale della valutazione d'impatto permetterebbe un controllo più efficace delle considerazioni in materia di sussidiarietà e proporzionalità e garantirebbe che le competenze nazionali si riflettano a monte nel processo legislativo dell'UE;

12. prende atto delle richieste avanzate da diversi parlamenti nazionali di un maggiore coinvolgimento nel controllo degli atti delegati e di esecuzione; sottolinea l'importanza del controllo preventivo di tali atti da parte dei parlamenti nazionali al fine di garantire il rispetto e la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

13. chiede una cooperazione rafforzata con i parlamenti nazionali attraverso piattaforme di dialogo digitale strutturate per garantire una tempestiva condivisione delle informazioni sulle nuove iniziative dell'UE; invita ad esaminare modalità che permettano ai parlamenti nazionali di svolgere un ruolo più proattivo nell'elaborazione delle politiche dell'UE, anche attraverso un meccanismo strutturato di "cartellino verde", che consenta di formulare suggerimenti collettivi riguardo alle iniziative della Commissione, entro limiti ragionevoli e realizzabili; sottolinea che gli scambi interparlamentari dovrebbero includere rappresentanti locali e regionali per migliorare la trasparenza e la titolarità pubblica del processo legislativo dell'UE; osserva che il conferimento di poteri ai parlamenti al di là di un ruolo reattivo rafforzerebbe la titolarità e la legittimità democratica dell'azione dell'UE;

14. osserva che nel 2024 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha annullato una disposizione di un regolamento aggiunta durante i negoziati legislativi in quanto non vi erano informazioni sufficienti per valutarne e stabilirne inequivocabilmente la proporzionalità; ribadisce che i principi di sussidiarietà e proporzionalità rimangono essenziali per la legittimità dell'UE, e chiede una cooperazione più stretta e un dialogo strutturato rafforzato con i parlamenti nazionali;

15. sottolinea che, nonostante l'obiettivo comune di una leale cooperazione che guidi il processo decisionale e legislativo dell'UE, compreso il ruolo degli Stati membri nell'adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o dagli atti delle istituzioni dell'UE, le situazioni variano ancora notevolmente per quanto riguarda il recepimento tempestivo delle direttive e l'attuazione del diritto dell'UE; invita ad aiutare ulteriormente gli Stati membri a sviluppare le loro capacità amministrative e tecniche tale riguardo, ed esorta la Commissione a garantire un'applicazione risoluta in caso di fallimento della cooperazione;

16. prende atto dell'istituzione di "dialoghi in materia di attuazione" condotti dalla Commissione nel quadro dei suoi sforzi in materia di trasparenza e democrazia partecipativa per legiferare meglio; incoraggia, più in generale, iniziative che favoriscano una partecipazione significativa della società civile e delle imprese nell'elaborazione delle politiche; osserva, a tale riguardo, che è possibile apportare miglioramenti per garantire che il processo legislativo dell'UE sia più trasparente, che tenga maggiormente conto degli apporti forniti dai portatori di interessi e che sia più semplice da seguire;

Legiferare meglio

17. sottolinea che, nonostante i progressi compiuti nell'ambito dell'agenda "Legiferare meglio", la legislazione dell'UE continua a generare molti oneri normativi e che, pertanto, è possibile apportare miglioramenti per garantire che il processo legislativo dell'UE sia più trasparente, che tenga maggiormente conto degli apporti forniti dai portatori di interessi e che sia più semplice da seguire e da attuare;

18. invita la Commissione e i colegislatori ad applicare sistematicamente buone tecniche redazionali legislative e a utilizzare un linguaggio giuridico chiaro e accessibile, garantendo la coerenza in tutto l'a*cquis* dell'UE ed evitando duplicazioni o contraddizioni che creano inutili complessità e ostacolano l'attuazione; ribadisce che un'elaborazione chiara e coerente rafforza la certezza del diritto e riduce gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni;

19. riconosce il ruolo essenziale delle autorità di contrasto nel difendere lo Stato di diritto e tutelare i diritti fondamentali; ricorda che la certezza giuridica, l'accessibilità e la prevedibilità della legislazione sono requisiti fondamentali dello Stato di diritto; invita la Commissione e i colegislatori a garantire che gli strumenti per legiferare meglio, comprese le valutazioni d'impatto, le consultazioni e le analisi, contribuiscano a una legislazione dell'UE più chiara, coerente e prevedibile; invita gli Stati membri a garantire che qualsiasi riforma costituzionale o legislativa che incida sulla separazione dei poteri rispetti pienamente i valori fondamentali e i principi giuridici dell'UE, nonché a utilizzare appieno il pacchetto di strumenti dell'UE in materia di Stato di diritto, in quanto ciò avrebbe enormi conseguenze sulla coesione dell'UE e sulla vita dei cittadini;

20. deplora vivamente che la Commissione ometta sempre più spesso di effettuare valutazioni d'impatto, che costituiscono una componente del suo stesso quadro per legiferare meglio; ritiene che, al fine di conseguire gli obiettivi dell'agenda "Legiferare meglio", sia necessario migliorare in modo significativo la qualità e l'utilizzo delle valutazioni d'impatto;

21. insiste sulla necessità di valutazioni d'impatto adeguate, indipendenti e trasparenti di tutte le proposte legislative, nonché di adeguate valutazioni ex post delle iniziative dell'Unione; ricorda che in diverse occasioni il Parlamento ha effettuato le proprie valutazioni d'impatto in sostituzione di quelle della Commissione; ricorda, inoltre, che il Parlamento ha istituito una direzione dedicata alla Valutazione d'impatto e al valore aggiunto europeo per poter effettuare valutazioni d'impatto ex ante ed ex post a sostegno dell'elaborazione di politiche basate su dati concreti; ricorda, tuttavia, che le valutazioni d'impatto contribuiscono a informare, ma non sostituiscono, il processo decisionale politico;

22. insiste sulla necessità che tutte le principali iniziative legislative e politiche siano accompagnate da un'analisi costi-benefici nell'ambito della valutazione d'impatto, anche per quanto riguarda il loro impatto sociale, economico e ambientale; ritiene che tali analisi siano indispensabili per elaborare politiche basate su dati concreti e per mantenere la fiducia dei cittadini e delle imprese nella legislazione dell'UE;

23. ribadisce la sua richiesta di integrare i diritti dei minori nella legislazione dell'UE attraverso l'introduzione di un test sui diritti dei minori nel quadro del pacchetto di strumenti per la valutazione d'impatto, che garantirebbe la valutazione di tutte le proposte legislative dell'UE in relazione al loro possibile impatto sui diritti dei minori, individuerebbe i settori interessati e contemplerebbe la valutazione di misure alternative ove necessario; sottolinea che tale processo dovrebbe coinvolgere la piattaforma dell'UE per la partecipazione dei minori al fine di dare più voce ai minori nel processo decisionale;

24. ricorda che la necessità di una nuova legislazione non dovrebbe automaticamente implicare che quella attuale non sia più necessaria; ritiene, a tale proposito, che per ogni potenziale abrogazione debba essere condotta una valutazione d'impatto approfondita, onde evitare conseguenze inattese ed effetti indesiderati; chiede che tale approccio sia basato su una metodologia trasparente e basata su dati concreti;

25. sottolinea che la Commissione deve informare e consultare sistematicamente il Parlamento e il Consiglio e, se del caso, i parlamenti nazionali, durante l'intero ciclo legislativo, al fine di garantire la responsabilità democratica, l'equilibrio istituzionale e la trasparenza nell'elaborazione delle politiche dell'UE;

26. riconosce che i meccanismi attuali, destinati a controllare l'onere legislativo, come l'approccio "one in, one out", faticano a funzionare efficacemente a causa della mancanza di adeguate valutazioni ex post del costo effettivo della normativa; osserva, per quanto riguarda specificamente l'approccio "one in, one out", che esso è limitato agli

atti legislativi di base; sottolinea che l'attuazione di tale approccio non dovrebbe incidere sugli imperativi politici o sugli obiettivi di una migliore regolamentazione e sottolinea che non dovrebbe portare a decisioni meccaniche o matematiche di abrogare la legislazione; ritiene inoltre che l'assenza di meccanismi efficaci per rimuovere misure obsolete o ridondanti costituisca una grave lacuna; sottolinea la necessità di concentrarsi sul miglioramento della legislazione dell'UE per garantire che rimanga idonea allo scopo;

27. prende atto degli obiettivi di riduzione degli oneri della Commissione quale passo verso una regolamentazione più intelligente; ricorda che la valutazione sistematica e basata su dati concreti della legislazione, come previsto nel pacchetto di strumenti per legiferare meglio, deve rimanere la pietra angolare di tale processo;

28. ricorda che gli atti delegati si limitano a integrare o modificare determinati elementi non essenziali di un atto di base, mentre gli atti di esecuzione garantiscono condizioni uniformi di attuazione, e che pertanto entrambi dovrebbero essere utilizzati in modo conseguente e proporzionale ed essere limitati agli aspetti tecnici necessari per l'applicazione degli atti di base, evitando nel contempo duplicazioni, sovrapposizioni o contraddizioni che creano inutili complessità; sottolinea l'importanza di sottoporre gli atti delegati e di esecuzione a procedure trasparenti, con scadenze chiare che consentano un tempo sufficiente per un controllo significativo ed efficace da parte dei colegislatori; chiede che gli atti delegati e di esecuzione siano pubblicati con largo anticipo per consentire ai portatori di interessi di prepararsi al fine di conformarsi; insiste affinché, ove possibile, gli atti delegati e di esecuzione siano resi disponibili contemporaneamente all'entrata in vigore dell'atto di base, al fine di garantire la certezza del diritto e l'applicabilità; invita la Commissione a prendere in considerazione anche i costi e i benefici, nonché la corretta attuazione e applicazione degli atti delegati e di esecuzione, nella valutazione complessiva degli oneri normativi;

29. invita la Commissione a intensificare ulteriormente gli sforzi volti a ridurre gli obblighi normativi per i cittadini e le imprese e a migliorare la qualità e l'efficacia della legislazione dell'UE, garantendo che le misure a carattere normativo siano proporzionate, basate su fatti concreti e offrano un chiaro valore aggiunto per i cittadini e le imprese dell'UE; ritiene inadeguato, a tale riguardo, l'attuale approccio "one in, one out"; chiede pertanto l'istituzione di un approccio globale più ambizioso, anche nei casi in cui diversi strumenti legislativi possano essere sostituiti, abrogati o ritirati contemporaneamente, ad esempio per evitare frammentazioni, duplicazioni, sovrapposizioni o ridondanze e per ridurre i costi; osserva che tale approccio dovrebbe includere una metodologia chiara e un meccanismo di monitoraggio indipendente e trasparente per conseguire una riduzione netta dei costi normativi, tenendo conto nel contempo del costo della mancata legiferazione laddove si

prevede un valore aggiunto dell'UE; evidenzia la necessità di concentrarsi sulla riduzione degli inutili oneri amministrativi, conseguendo al contempo gli obiettivi politici dell'UE, anche in materia di protezione sociale, ambientale e dei consumatori; chiede inoltre che il Parlamento svolga un ruolo più incisivo nella valutazione ex post della legislazione dell'UE e nel monitoraggio dell'attuazione del suddetto approccio di semplificazione;

30. prende atto del coinvolgimento del comitato per il controllo normativo nelle valutazioni d'impatto, nei controlli dell'adeguatezza e nelle principali valutazioni della legislazione vigente; invita la Commissione a valutare come migliorare l'indipendenza, la capacità, il mandato e le procedure del comitato per il controllo normativo, anche garantendo che sia dotato di risorse sufficienti per esaminare una percentuale maggiore delle iniziative legislative della Commissione; chiede una maggiore trasparenza del comitato per il controllo normativo, compresa una pubblicazione più rapida dei suoi pareri e una maggiore chiarezza sul seguito dato alle sue raccomandazioni; sottolinea che il lavoro del comitato per il controllo normativo non dovrebbe ritardare indebitamente l'adozione di proposte legislative;

31. è del parere che, nei casi in cui il comitato per il controllo normativo emette un parere negativo su una valutazione d'impatto, il Parlamento dovrebbe essere informato in modo adeguato e tempestivo per valutare se procedere con la proposta o respingerla;

32. osserva che l'indagine annuale sugli oneri a cura della Commissione svolge un ruolo centrale nel monitorare i progressi in materia di riduzione degli oneri; sottolinea, tuttavia, la necessità di una maggiore trasparenza riguardo al calcolo e alla metodologia utilizzati per misurare i costi e gli effetti cumulativi, al fine di garantire l'obbligo di rendere conto e la comparabilità tra i diversi settori politici;

33. accoglie con favore l'idea proposta dalla relazione Draghi di sviluppare una metodologia unica e chiara per quantificare il costo della nuova legislazione e ritiene che la Commissione debba sviluppare tale metodologia;

34. osserva che gli obblighi di comunicazione generano spesso costi amministrativi considerevoli per le imprese, in particolare per le PMI; ritiene che tali obblighi debbano essere semplificati e che sarebbe opportuno fornire maggiore sostegno al fine di digitalizzare le comunicazioni; riconosce, tuttavia, l'importanza di una comunicazione efficace per monitorare gli obiettivi legittimi delle politiche pubbliche e garantire l'applicazione della legislazione e, pertanto, servire l'interesse generale; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a valutare potenziali misure di sostegno per le imprese al fine di ridurre al minimo i costi relativi alla comunicazione

nell'attuazione della legislazione dell'UE e a valutare anche la fattibilità di istituire meccanismi volti a compensare le imprese per i compiti di comunicazione debitamente svolti in una relazione;

35. invita la Commissione a integrare sistematicamente i dati dal basso verso l'alto sul modo in cui i cittadini percepiscono, comprendono ed esercitano i loro diritti nella pratica, comprese le loro esperienze con i meccanismi di applicazione e di ricorso; chiede che tali dati trovino maggiore riscontro negli orientamenti e negli strumenti per legiferare meglio; invita la Commissione e i colegislatori ad aumentare l'applicabilità pratica della legislazione dell'UE in ogni fase del ciclo politico, anche attraverso un reale coinvolgimento dei cittadini e delle imprese durante la definizione delle politiche, una redazione incentrata sugli utenti, la sperimentazione dei progetti di atti con gli utenti e la consultazione post-legislativa;

Adeguatezza della regolamentazione e legiferare meglio per la competitività

36. chiede che processi quali le valutazioni e il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), che mirano a semplificare la legislazione, siano utilizzati con maggiore frequenza; ritiene inoltre che le diverse tecniche legislative che potrebbero aiutare in caso di misure obsolete o ridondanti siano sottoutilizzate o, laddove utilizzate, lo siano in modo inadeguato;

37. ricorda che la relazione Draghi ha sottolineato che la semplificazione delle norme è uno dei tre obiettivi generali di un partenariato europeo rinnovato[8]; sottolinea che la semplificazione richiede anche l'adozione di strategie di attuazione intelligenti, con un approccio pragmatico, giuridicamente corretto ed efficiente volto ad alleggerire gli oneri amministrativi delle imprese e in particolare delle PMI, e semplificare il più possibile l'attuazione delle norme concordate; ricorda inoltre che, analogamente, la relazione Letta sottolinea che la regolamentazione dovrebbe agevolare, anziché ostacolare, l'attività economica e l'innovazione all'interno del mercato unico[9];

38. accoglie con favore l'introduzione, nel 2023, del nuovo controllo relativo alle PMI e alla competitività, che è diventato un allegato obbligatorio alle valutazioni d'impatto; accoglie con favore l'impegno della presidente della Commissione Ursula von der Leyen secondo cui questo nuovo controllo delle PMI e della competitività contribuirà a prevenire oneri normativi mantenendo nel contempo standard elevati; osserva che alle parole devono ora seguire azioni mirate al

8 Draghi M., "The future of European Competitiveness – a competitiveness strategy for Europe" (Il futuro della competitività europea – Una strategia di competitività per l'Europa), Commissione europea, 9 settembre 2024, parte A, pagg. 67-68.

9 Letta E., "Much more than a Market" (Molto più di un mercato), Consiglio europeo, aprile 2024, pag. 130.

sostegno delle PMI e alla messa a disposizione di strumenti volti a conseguire gli obiettivi dell'UE e attuare la legislazione dell'Unione;

39. chiede che una verifica completa della competitività diventi una pratica standard, compresa una valutazione dell'impatto cumulativo dei principali pacchetti legislativi anziché la valutazione dei singoli atti in modo isolato; afferma che, al fine di rafforzare la competitività e la sovranità europee, occorre resistere alle pressioni esterne volte a indebolire il quadro giuridico dell'UE;

40. ribadisce l'importanza del principio "pensare anzitutto in piccolo" quale pietra angolare di una migliore regolamentazione, garantendo che le esigenze e le capacità delle PMI siano sistematicamente prese in considerazione in ogni fase del ciclo politico, dalla progettazione all'attuazione e alla valutazione; sottolinea l'importanza di individuare i nessi causali tra le disposizioni normative, il comportamento delle imprese e i benefici per gli utenti, nonché di valutare le potenziali conseguenze indesiderate e gli oneri di conformità sproporzionati per le PMI;

41. accoglie con favore e incoraggia un uso più ampio degli spazi di sperimentazione normativa nei settori orientati al futuro, al fine di sostenere l'innovazione, ridurre i costi di conformità e offrire la certezza del diritto alle PMI;

42. riconosce l'impegno della Commissione a ridurre gli obblighi di comunicazione del 25 %, ma sottolinea che tale obiettivo non deve pregiudicare la trasparenza e il controllo nel perseguimento degli obiettivi politici dell'UE; osserva inoltre l'inclusione di una riduzione del 35 % dei costi amministrativi e di comunicazione per le PMI; ricorda inoltre che gli obblighi di comunicazione costituiscono solo una piccola parte dell'onere normativo totale, che comprende anche i costi amministrativi, di attuazione e di conformità derivanti dalla legislazione sia dell'UE che nazionale; osserva che l'obiettivo del 25 % fissato dalla Commissione dovrebbe pertanto essere considerato parte dell'obiettivo più ampio di ridurre i costi totali e le complessità, anche, se del caso, attraverso un ulteriore ravvicinamento delle norme nazionali; chiede, di conseguenza, un approccio più ambizioso e di migliore qualità, che miri a una riduzione ancora maggiore di tutti i costi normativi, compreso un progetto pilota per valutare l'impatto della regolamentazione sull'innovazione, ad esempio individuando gli ostacoli per le start-up e le nuove tecnologie nelle prime fasi legislative;

43. accoglie inoltre con favore la nomina di un vicepresidente della Commissione espressamente responsabile dell'attuazione e della semplificazione; accoglie con favore il ricorso ai dialoghi in materia di attuazione e incoraggia verifiche periodiche della realtà e prove di stress dell'*acquis* dell'UE per valutare gli impatti cumulativi sulla competitività, sull'innovazione e sulle PMI, nonché sul

raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE, e per individuare opportunità di semplificazione efficace; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di valutazioni d'impatto complete, che integrino sistematicamente i controlli dell'adeguatezza, i controlli della competitività e i test per le PMI;

44. invita la Commissione e gli Stati membri a integrare sistematicamente le considerazioni relative alla competitività nelle iniziative di semplificazione, garantendo che le procedure amministrative che interessano i cittadini e le imprese siano semplificate senza compromettere le garanzie essenziali; sottolinea che la riduzione della burocrazia inutile, l'espansione delle soluzioni digitali e il miglioramento del riconoscimento reciproco possono ridurre i costi di conformità, facilitare la mobilità e rafforzare la competitività e l'attrattiva del mercato unico;

45. ritiene che la semplificazione nell'ottica della competitività e di un'ulteriore integrazione del mercato unico richieda un approccio globale alla pertinente legislazione dell'UE e nazionale; sottolinea che anche le divergenze tra le norme nazionali dei diversi Stati membri possono causare incertezza giuridica e costi amministrativi aggiuntivi; invita, a tale proposito, la Commissione a fornire una mappatura di tutta la legislazione finanziaria e non finanziaria esistente e degli obblighi amministrativi per le imprese a norma del diritto dell'UE, nonché degli obblighi previsti dalle norme nazionali in materia di diritto societario; chiede che la mappatura sia alla base di una valutazione globale, anche per quanto riguarda i costi e i benefici, i diversi interessi pubblici cui la legislazione concorre, le sovrapposizioni tra le legislazioni, nonché le opportunità di armonizzazione e ravvicinamento; invita la Commissione a utilizzare tale valutazione per presentare, se necessario e con l'effettiva partecipazione di tutti gli attori e i portatori di interessi pertinenti, nonché sulla base di un'adeguata valutazione d'impatto, proposte volte ad aggiornare disposizioni obsolete e affrontare gli ostacoli ingiustificati attraverso misure proporzionate, al fine di conseguire una convergenza verso l'alto;

46. sottolinea che gli strumenti digitali e le soluzioni basate sull'IA presentano un grande potenziale per contribuire a semplificare la conformità, ridurre i costi normativi e aumentare l'accessibilità delle informazioni; ritiene necessario esaminare ulteriormente il potenziale degli strumenti digitali di fornire soluzioni migliori e più rapide a tale riguardo e di attuare la legislazione di recente adozione; sottolinea che ciò richiede lo sviluppo di capacità e misure di accompagnamento per dotare le imprese di qualsiasi dimensione, le amministrazioni e i cittadini delle infrastrutture e delle competenze digitali necessarie;

47. invita la Commissione a testare e a diffondere nuovi strumenti di IA, compresi modelli linguistici di grandi dimensioni integrati da una

generazione potenziata dal recupero dati, al fine di migliorare l'efficienza e l'accuratezza del monitoraggio dell'attuazione del diritto dell'UE, consentendo così un'individuazione più rapida delle non conformità, risposte più tempestive alle denunce e soluzioni proattive alle questioni emergenti;

48. esorta gli Stati membri ad astenersi dall'aggiungere ulteriori oneri amministrativi o di conformità non necessari nel recepimento della legislazione dell'UE (sovraregolamentazione) e invita la Commissione a individuare e pubblicare esempi di tali pratiche nelle sue relazioni annuali di attuazione; pone l'accento sulla necessità di un recepimento coerente ed efficace delle direttive da parte degli Stati membri per garantire la certezza del diritto e condizioni di parità; esorta gli Stati membri ad astenersi dal recepire le direttive in modo tardivo, incompleto o inesatto e li incoraggia a cooperare e a partecipare allo scambio di buone prassi affinché l'attuazione delle direttive sia proporzionata ed efficace;

49. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la frammentazione normativa che colpisce le PMI nel mercato unico, comprese le formalità nazionali superflue, e a privilegiare quadri di riconoscimento reciproco e di interoperabilità;

°

° °

50. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.